Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2025, n. 8-1015
Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese. Assemblea di partecipazione Straordinaria del 29 Aprile 2025: indirizzi al rappresentante regionale.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **66** Adunanza 22 APRILE 2025

Il giorno 22 del mese di aprile duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori
Matteo MARNATI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 8-1015/2025/XII

OGGETTO:
Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese. Assemblea di partecipazione Straordinaria del 29 Aprile 2025: indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- l’art. 5 della Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 e s.m.i. (Fusione della Tenuta Cannona S.r.l. e di CreSO S.c.r.l. nella Fondazione costituita nell’ambito della ricerca e dell’innovazione in agricoltura) ha previsto la fusione della Tenuta Cannona S.r.l. e di CreSO S.c.r.l. nella Fondazione costituita nell’ambito della ricerca e dell’innovazione in agricoltura allo scopo di garantire continuità e rafforzamento ad una politica regionale di sostegno alla ricerca e all'innovazione in agricoltura;

- in attuazione del disposto dell’art. 5, comma 1, Legge Regionale 8/2013, è stata data esecuzione, con D.G.R. n. 49-7404 del 7.4.2014 e con atto notarile (numero 191324 del repertorio e numero 39781 della raccolta) del 24 settembre 2015 innanzi al Notaio Massimo Martinelli – ai sensi dell’art. 2501 c.c. e per gli effetti dell’art. 2500 septies c.c. – alla fusione eterogenea mediante incorporazione unitaria nell’ente “Fondazione per la Ricerca, l’Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell’agricoltura piemontese”, delle Società commerciali “CReSO S.c.r.l.” e “Tenuta Cannona S.r.l.”, con effetto giuridico, contabile e fiscale dalle ore 24 del 30 settembre 2015;

- la Fondazione, i cui soci fondatori sono Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte, è stata iscritta nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Piemonte con D.D. n. 59 del 12.3.2015 del Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri - Usi Civici ed è iscritta presso il Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche al n. 1189;

- in forza della L. regionale 13 marzo 2025, n. 3 “Modifiche all’art. 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (legge Finanziaria per l’anno 2013” è stato modificato l’art. 5 comma 3 lett. a) della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 nel modo seguente: *“a) che la fondazione intervenga per promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico* con particolare riguardo alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare. *Tale fondazione ha lo scopo di realizzare e sviluppare attività finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e ai cambiamenti climatici, in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese. Nell’ambito delle sue attività la fondazione realizza anche* iniziative di promozione e di valorizzazione delle filiere agricole piemontesi”.

Preso atto della convocazione dell’Assemblea di partecipazione Straordinaria della Fondazione per la Ricerca, l’Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell’agricoltura piemontese di cui la Regione Piemonte è Soggetto Fondatore, che si terrà in data 29 Aprile 2025, con il seguente Ordine del Giorno:

- Revisione integrale dello Statuto, con conseguente abrogazione di quello vigente e sostituzione con Statuto aggiornato

Dato atto che, relativamente all’unico punto all’ordine del giorno, dall’istruttoria svolta dalla Direzione “Agricoltura e Cibo” e dal Settore “Servizi di Sviluppo e controlli per l’Agricoltura” risulta che:

- in forza dell’art. 12 dello Statuto “L’Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con espressione di parere vincolante sulle modificazioni dello Statuto;”

- le norme del vigente Statuto necessitano di aggiornamenti per essere in linea con la modifica legislativa di cui alla L. regionale 13 marzo 2025, nonchè per *migliorare alcune norme di funzionamento al fine di prevedere, tra l’altro, la possibilità di effettuare le assemblee e le riunioni del Consiglio di amministrazione in modalità videoconferenza;*

- le modifiche più rilevanti, per i sopra descritti motivi, riguardano i seguenti articoli: Art. 3 “Finalità”, Art. 5 “Fondatori e partecipanti”, Art. 6 “Organi e loro durata”, Art. 7 “Assemblea di Partecipazione”, Artt. 11 e 12 “Funzionamento” e “Competenze del Consiglio di amministrazione”, Art. 13 “Comitato tecnico, Art. 14 “Organo di Controllo”, Art. 16 “Direttore” e infine le norme di cui al Capo IV “Patrimonio e mezzi economici”, come specificamente dettagliato negli Allegati alla presente deliberazione n. 1, che riporta il “Prospetto sinottico”, che contiene la comparazione tra il testo attualmente vigente ed il testo con le proposte di modifica e n. 2 che riporta il testo del “Nuovo Statuto” integralmente modificato;

- in merito alle disposizioni sugli scopi della Fondazione, introdotte con la modifica legislativa di cui sopra, si è ritenuto necessario anche armonizzare lo Statuto allo schema giuridico delle fondazioni di partecipazione.
In particolare, sono stati ridefiniti i ruoli degli organi al fine di affidare all’Assemblea di partecipazione il compito di approvare gli indirizzi, la programmazione finanziaria e controllarne l’attuazione, mentre al Consiglio di amministrazione vengono affidati i compiti di attuazione.
In questo modo le volontà dei Fondatori e dei Partecipanti possono manifestarsi in modo trasparente all’interno dell’Assemblea, e scaturire negli indirizzi tracciati a cui dovrà attenersi il Consiglio di amministrazione.
Inoltre si è ritenuto di espungere il “Comitato tecnico” dagli organi, in quanto i compiti di indirizzo

sono di esclusiva competenza dell'Assemblea, evidenziando nel contempo il suo ruolo di supporto al Consiglio di amministrazione nella definizione delle proposte di indirizzo da sottoporre all'Assemblea.
Si evidenziano inoltre la modifica delle previsioni statutarie relative al patrimonio e ai mezzi economici, con cui si è così voluto offrire maggiore intelligibilità dei contenuti già presenti.
Infine si è ritenuto di affidare in modo esclusivo l'attività di revisione contabile all'Organo di controllo in quanto, per le caratteristiche della Fondazione, si ritiene più idoneo per lo svolgimento dei compiti di propria competenza raccogliere su un unico soggetto le conoscenze sull'attività della Fondazione, tenuto conto altresì di quanto previsto in ordine alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi dal DL. 78 del 31 maggio 2010 - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- le modifiche statutarie proposte si ritengono accoglibili, in quanto conformi alla modifica della L. regionale 13 marzo 2025, n. 3 "Modifiche all'art. 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (legge Finanziaria per l'anno 2013" che ha inserito, all'art. 5 comma 3 lett. a) della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8, in merito alle finalità della Fondazione quanto segue: "con particolare riguardo alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare", "con particolare riferimento [...OMISSIS…] ai cambiamenti climatici", ed infine, "nell'ambito delle sue attività la fondazione realizza anche iniziative di promozione e di valorizzazione delle filiere agricole piemontesi";

- le altre modifiche statutarie possono altresì essere approvate, in quanto coerenti con la normativa vigente in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui al DL. 78 del 31 maggio 2010 - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché dirette a migliorare e snellire l'operatività della struttura della fondazione.

Tutto quanto premesso e specificato, si ritiene pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà all'Assemblea di partecipazione Straordinaria del 29 Aprile 2025, di esprimere parere favorevole all'approvazione delle modifiche statutarie di cui all'allegato 1 che riporta il "Prospetto sinottico" e all'allegato 2 che riporta il testo del "Nuovo Statuto" integralmente modificato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di modifiche volte a snellire e migliorare l'operatività della Fondazione senza previsione di oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, unanime

delibera

- di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà all'Assemblea di partecipazione della Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese che si terrà in data 29 Aprile 2025, di esprimere parere favorevole all'approvazione delle modifiche statutarie di cui all'allegato 1 (Prospetto sinottico) e all'Allegato 2 (Nuovo Statuto) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa

attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1015-2025-All_1-all_1_Prospetto_sinottico_DEF.pdf

   DGR-1015-2025-All_2-all_2_Nuovo_statuto_DEF.pdf

2.

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

FONDAZIONE PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE

AGRION

PROSPETTO SINOTTICO

Testo vigente	Proposta nuovo testo
	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART 1 Disposizioni generali	ART 1 Disposizioni generali
1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 8/2013, una Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, senza finalità di lucro, di seguito denominata Fondazione, siglabile nell'acronimo "Agrion". 2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed opera nel campo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.	1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 7 maggio 2013 n. 8, una Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, senza finalità di lucro, di seguito denominata Fondazione, siglabile nell'acronimo "Agrion". 2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed opera nel campo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.
ART 2 Sede	ART 2 Sede
La Fondazione ha sede legale in Manta (CN), Via Falicetto, 24. La stessa ha sedi operative in Manta (CN), Carpeneto (AL), Boves (CN) e Cravanzana (CN). Il consiglio di amministrazione può istituire e variare le sedi operative in Piemonte onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, le attività di cui all'art. 4.	La Fondazione ha sede legale in Manta (CN). Le sedi operative sono nei seguenti comuni: Manta (CN), Carpeneto (AL), Boves (CN), Cravanzana (CN). L'Assemblea di partecipazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di variare la sede legale o le sedi operative entro il territorio regionale.
ART 3 Finalità	ART 3 Finalità
1. La Fondazione promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari. Le attività di innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, alla formazione professionale, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese. 2. In particolare la Fondazione si propone di: a) sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica; b) promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali; c) favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati; d) trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica e di formazione professionale svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.	1. La Fondazione promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare. Le attività di innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, alla formazione professionale, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e i cambiamenti climatici, in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese. Nell'ambito delle sue attività la fondazione realizza anche iniziative di promozione e di valorizzazione delle filiere agricole piemontesi. 2. In particolare la Fondazione si propone di: a) sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica; b) promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali; c) favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

	d) trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica e di formazione professionale svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.
ART 4 Attività	ART 4 Attività
1.Per perseguire le finalità di cui all'art. 3, la Fondazione svolge le attività di: a) ricerca e sperimentazione scientifica; b) innovazione tecnologica; c) trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative; d) formazione professionale per migliorare il potenziale umano impegnato nel settore agro-alimentare. 2. Per svolgere la propria attività, la Fondazione può: a) partecipare ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, emanati da Soggetti pubblici o privati; b) stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati dotati di personalità giuridica; c) gestire centri e aziende sperimentali, con particolare riferimento a quelle già operanti sul territorio regionale; d) promuovere lo sviluppo e l'incremento di reti di ricerca interregionali ed internazionali, per incardinare la propria attività in un contesto tecnico-scientifico di alto profilo ed amplificare gli effetti di ricaduta del trasferimento tecnologico sulle filiere agroalimentari regionali; e) promuovere e realizzare percorsi di apprendimento permanente, corsi di formazione professionale e aggiornamento degli operatori, al fine di sostenere l'acquisizione di conoscenze tecniche e garantire un livello adeguato di formazione tecnico-economica agli addetti del settore agroalimentare. 3. La Fondazione può realizzare, sia all'interno delle sedi di cui all'art. 2, sia sul territorio piemontese, programmi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico a carattere regionale, nazionale e internazionale. Può svolgere attività di supporto scientifico alla valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari del territorio. Può condurre monitoraggi di organismi nocivi dannosi per le colture agrarie del territorio. Può sviluppare materiali vegetali innovativi e tecniche di produzione sostenibili, atti a favorire il miglioramento qualitativo della produzione agricola piemontese, anche in funzione e a supporto della valorizzazione dei prodotti del territorio regionale. 4. Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese le acquisizioni di quote di partecipazione societaria e ogni altra attività ausiliaria, accessoria, strumentale utile al perseguimento dei propri scopi. La Fondazione può richiedere e assumere finanziamenti, mutui, affidamenti e anticipazioni bancarie, limitatamente al perseguimento dei propri scopi.	1.Per perseguire le finalità di cui all'art. 3, la Fondazione svolge le attività di: a) ricerca e sperimentazione scientifica; b) innovazione tecnologica; c) trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative; d) formazione professionale per migliorare il potenziale umano impegnato nel settore agro-alimentare. 2. Per svolgere la propria attività, la Fondazione può: a) partecipare ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, emanati da Soggetti pubblici o privati; b) stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati dotati di personalità giuridica; c) gestire centri e aziende sperimentali, con particolare riferimento a quelle già operanti sul territorio regionale; d) promuovere lo sviluppo e l'incremento di reti di ricerca interregionali ed internazionali, per incardinare la propria attività in un contesto tecnico-scientifico di alto profilo ed amplificare gli effetti di ricaduta del trasferimento tecnologico sulle filiere agroalimentari regionali; e) promuovere e realizzare percorsi di apprendimento permanente, corsi di formazione professionale e aggiornamento degli operatori, al fine di sostenere l'acquisizione di conoscenze tecniche e garantire un livello adeguato di formazione tecnico-economica agli addetti del settore agroalimentare. 3. La Fondazione può realizzare, sia all'interno delle sedi di cui all'art. 2, sia sul territorio piemontese, programmi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico a carattere regionale, nazionale e internazionale, nonché iniziative di promozione delle filiere agricole piemontesi. Può svolgere attività di supporto scientifico alla valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari del territorio. Può condurre monitoraggi di organismi nocivi dannosi per le colture agrarie del territorio. Può sviluppare materiali vegetali innovativi e tecniche di produzione sostenibili, atti a favorire il miglioramento qualitativo della produzione agricola piemontese, anche in funzione e a supporto della valorizzazione dei prodotti del territorio regionale. 4. Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese le acquisizioni di quote di partecipazione societaria e ogni altra attività ausiliaria, accessoria, strumentale utile al perseguimento dei propri scopi. La Fondazione può richiedere e assumere finanziamenti, mutui, affidamenti e anticipazioni bancarie, limitatamente al perseguimento dei propri scopi.
ART 5 Fondatori e partecipanti	ART 5 Fondatori e Partecipanti
1. I Soggetti Fondatori sono Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte in rappresentanza del sistema camerale piemontese. Possono aderire, inoltre, ed ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti pubblici e privati, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla	1. I Soggetti Fondatori sono Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte in rappresentanza del sistema camerale piemontese. Possono aderire, inoltre, ed ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti pubblici e privati, che condividono le finalità della Fondazione. I Partecipanti

gestione della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. 2. L'ammissione dei partecipanti è decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea di partecipazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea stessa. 3. Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza dalla qualità di partecipante nei seguenti casi: a) ogni modifica della forma giuridica del partecipante reputata non compatibile dal Consiglio di Amministrazione; b) l'assoggettamento del partecipante a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo; c) il mancato rispetto delle condizioni previste dalla delibera di ammissione. ~~4~~. Ogni partecipante può recedere. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.	soggetti privati possono contribuire alla gestione della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. 2. Oltre alla quota di adesione versata al momento della loro ammissione, i Partecipanti soggetti privati provvederanno ad apportare i contributi che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà deliberare in base alle esigenze operative della Fondazione. 3. L'ammissione dei Partecipanti è decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea di partecipazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea stessa. 4. La decadenza dalla qualità di partecipante è pronunciata nei seguenti casi: a) modifica della forma giuridica del partecipante reputata non compatibile dal Consiglio di amministrazione; b) assoggettamento del partecipante a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo; c) mancato rispetto delle condizioni previste dalla delibera di ammissione. 5. Ogni partecipante può recedere. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione. E' comunque dovuta la quota riferita all'anno in cui il recesso è stato comunicato. 6. In caso di recesso o in caso di cessazione della partecipazione per qualunque causa, il Partecipante non ha diritto di ottenere la restituzione dei suoi apporti né la liquidazione della quota del patrimonio della Fondazione.
CAPO II ORGANI ED AMMINISTRAZIONE	CAPO II ORGANI ED AMMINISTRAZIONE
ART 6 Organi e loro durata	ART 6 Organi e loro durata
1. Gli organi della Fondazione sono: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) l'Assemblea di partecipazione; d) il Comitato tecnico; e) il Revisore unico. 2. Gli organi della Fondazione, diversi dall'Assemblea di partecipazione, durano in carica quattro esercizi. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine, restano in carica sino a tale scadenza.	1. Gli organi della Fondazione sono: a) l'Assemblea di partecipazione; b) il Presidente; c) il Consiglio di amministrazione; d) l'Organo di Controllo. 2. Gli organi della Fondazione, diversi dall'Assemblea di partecipazione, durano in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno del mandato. I loro componenti possono essere confermati non più di due volte. Se i componenti degli organi cessano dalla loro carica prima della scadenza del loro mandato, i nuovi nominati durano in carica fino alla scadenza dell'organo di cui sono componenti.
ART 12 Assemblea di Partecipazione	ART 7 Assemblea di partecipazione (*già art 12*)
1. L'Assemblea di Partecipazione è composta dai legali rappresentanti dei fondatori, dei partecipanti o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. 2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione; può essere, altresì, convocata dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno la metà dei fondatori. L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su: a) espressione di parere vincolante sulle modificazioni dello Statuto; b) predisposizione, per la proposta al ~~del~~ Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi programmatici pluriennali	1. L'Assemblea di partecipazione è composta dai legali rappresentanti dei Fondatori, dei Partecipanti o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. 2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione; può essere, inoltre, convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei Fondatori. 3. L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su: a) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, del bilancio preventivo con i relativi

ed annuali che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la fondazione; c) determinazione dei compensi dei Consiglieri di amministrazione, compreso il Presidente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché del compenso del Direttore; d) nomina del Revisore Unico e determinazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, del relativo compenso; e) approva il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo e le relative relazioni accompagnatorie ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione; f) eventuali incrementi del patrimonio in caso di insufficienza o inidoneità dello stesso al raggiungimento dello scopo della Fondazione o sulla proposta di estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto. 3. I Soggetti fondatori esprimono il 70% dei voti nell'Assemblea di partecipazione, ripartiti per il 75% in favore di Regione Piemonte e per il 25% in favore di Unioncamere Piemonte. I Soggetti partecipanti esprimono il 30% dei voti nell'Assemblea di partecipazione. La suddivisione del peso dei voti dei partecipanti è stabilita secondo la metodologia approvata dal Consiglio di amministrazione. 4. Il Presidente trasmette ai Partecipanti i documenti di volta in volta richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.	documenti accompagnatori; b) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, del bilancio di esercizio con i relativi documenti accompagnatori; c) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, degli indirizzi programmatici pluriennali ed annuali che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione; d) nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente, determinazione del loro compenso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; e) determinazione della composizione dell'Organo di Controllo, nomina dei suoi componenti e determinazione del compenso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; f) ammissione e decadenza dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto; g)approvazione delle modifiche dello Statuto; h) estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto. 4. I Soggetti fondatori esprimono il 70% dei voti nell'Assemblea di partecipazione, ripartiti per il 75% in favore di Regione Piemonte e per il 25% in favore di Unioncamere Piemonte. I Soggetti partecipanti esprimono il 30% dei voti nell'Assemblea di partecipazione, ripartiti in misura uguale fra loro. 5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso ricevuto dai destinatari all'ultimo domicilio da essi indicato, almeno trenta giorni prima, o otto in caso di urgenza, che indichi le materie da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. Le riunioni possono svolgersi anche tramite interventi con collegamenti in videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati, abbiano la possibilità di ricevere e trasmettere la documentazione a supporto dei temi in discussione, e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, per consentire la stesura del verbale. All'avviso è unita tutta la documentazione correlata alle materie in discussione. Anche in mancanza di convocazione, l'Assemblea è valida quando siano presenti i Fondatori e i Partecipanti, la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.
ART 7 Presidente	ART 8 Presidente (*già art. 7*)
1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Regione Piemonte. 2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal consigliere più anziano di età.	1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di amministrazione designati dalla Regione Piemonte. 2. L'Assemblea può anche nominare, tra i membri del Consiglio di amministrazione, un Vicepresidente che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In mancanza di tale nomina le funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.
ART 8 Funzioni e poteri del Presidente	ART 9 Funzioni e poteri del Presidente *(già art 8)*
1. Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione	1. Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione di

sia di fronte a terzi che in giudizio che in sede stragiudiziale. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici predisposti dall'Assemblea di Partecipazione ed approvati dal Consiglio di Amministrazione. 2. Al Presidente competono tutti i poteri non riservati dallo statuto ad altri organi. 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti. 4. Il Presidente dà attuazione a tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione o da suoi singoli componenti delegati in conformità all'art. 11 del presente Statuto. 5. Il Presidente propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione e le relazioni accompagnatorie. 6. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.	fronte a terzi, in giudizio e in sede stragiudiziale. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea di partecipazione e predisposti dal Consiglio di amministrazione. 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti. 3. Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione. 4. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.
ART 9 Consiglio di amministrazione	ART 10 Consiglio di amministrazione *(già art 9)*
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di Partecipazione ed è composto da cinque componenti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità, compreso il Presidente. 2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati: a) Tre eletti dalla Regione Piemonte; b) Uno eletto da Unioncamere Piemonte; c) Uno eletto dall'Assemblea di partecipazione.	1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di partecipazione ed è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità. 2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati: a) Tre designati dalla Regione Piemonte; b) Uno designato da Unioncamere Piemonte; c) Uno nominato dall'Assemblea di partecipazione
ART 10 Funzionamento del Consiglio di amministrazione	ART 11 Funzionamento del Consiglio di amministrazione *(già art 10)*
1. Le modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento del medesimo. 2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti interni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Revisore unico, senza diritto di voto. 4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, il direttore e altro personale della Fondazione. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio è segnalata al Soggetto designante e può comportare la sua decadenza dalla carica.	1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, su sua iniziativa o su richiesta motivata di un consigliere con avviso da inviarsi almeno cinque giorni prima o ventiquattro ore in caso di urgenza. Le riunioni possono svolgersi anche tramite interventi con collegamenti in videoconferenza purché tutti i partecipanti possano essere identificati, abbiano la possibilità di ricevere e trasmettere la documentazione a supporto dei temi in discussione, e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, per consentire la stesura del verbale. Ulteriori modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento del medesimo. 2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti interni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa l'Organo di controllo senza diritto di voto.

	4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, il direttore e altro personale della Fondazione. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio è segnalata all'Assemblea di partecipazione e può comportare la sua decadenza dalla carica.
ART 11 Competenze del Consiglio di amministrazione	ART 12 Competenze del Consiglio di amministrazione *(già art 11)*
1. Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume le deliberazioni afferenti: a) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione; b) la relazione annuale sull'attività svolta; c) la nomina del Comitato tecnico; d) la nomina del direttore e l'approvazione dell'organigramma; e) l'approvazione delle modifiche statutarie; f) l'acquisto o la vendita di beni mobili e immobili; g) la stipulazione di accordi generali e convenzioni quadro; h) la costituzione in giudizio della Fondazione nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie, con facoltà di delega per le cause minori e per il contenzioso del lavoro; i) l'approvazione di direttive e atti di indirizzo nonché ogni altro atto riservato dai regolamenti al Consiglio di amministrazione; l) liquidazione della fondazione e nomina del liquidatore; m) definizione della metodologia di attribuzione del peso del voto dei partecipanti. 2. Il Consiglio di amministrazione può organizzarsi al suo interno con l'assegnazione di deleghe operative tra i suoi componenti in funzione delle loro competenze. 3. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, predispone, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del presente Statuto, il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e le relative relazioni accompagnatorie e li trasmette ed illustra all'Assemblea di partecipazione.	1. Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume le deliberazioni afferenti: a) la proposta di bilancio preventivo con i relativi documenti accompagnatori; b) la proposta di bilancio di esercizio con i relativi documenti accompagnatori; c) la proposta degli indirizzi programmatici pluriennali ed annuali che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione; d) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione; e) la nomina del direttore e la determinazione del suo compenso; f) l'approvazione dell'organigramma; g) l'acquisto o la vendita di beni mobili e immobili; h) la stipulazione di accordi generali e convenzioni quadro; i) la costituzione in giudizio della Fondazione nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie, con facoltà di delega per le cause minori e per il contenzioso del lavoro; l) la proposta di modifiche statutarie da presentare alla Assemblea; m) la proposta di estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto. 2. Il Consiglio di amministrazione può organizzarsi al suo interno con l'assegnazione di deleghe operative tra i suoi componenti in funzione delle loro competenze.
ART 13 Comitato tecnico	ART 13 Comitato tecnico di indirizzo
1. Il Comitato tecnico è organo di consulenza a supporto del Presidente e del Consiglio di amministrazione per individuare e interpretare la domanda di ricerca delle filiere agroalimentari regionali. 2. Il Comitato tecnico è articolato in sezioni rappresentanti le filiere e gli ambiti di attività della Fondazione.	1. Il Comitato tecnico di indirizzo svolge attività di consulenza a supporto del Presidente e del Consiglio di amministrazione per individuare e interpretare la domanda di ricerca delle filiere agroalimentari regionali. Il Consiglio di amministrazione può utilizzare le indicazioni del Comitato per formulare il programma annuale delle attività. 2. Il Comitato tecnico di indirizzo è articolato in sezioni rappresentanti le filiere e gli ambiti di attività della Fondazione. 3. La composizione, la durata, l'individuazione dei componenti e la modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo sono definiti da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.
ART 14 Revisore unico	ART 14 Organo di controllo
3. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea di Partecipazione, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. 4. Il Revisore adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilità del Revisore è quella dei sindaci prevista dall'art. 2407 del codice civile.	1. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale composto da tre componenti. 2. I suoi membri sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili e sono nominati dall'Assemblea di partecipazione. 3. L'Organo di controllo adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile e assume

	la responsabilità prevista dall'art. 2407 del codice civile. 4. L'Organo di controllo svolge le funzioni di revisore legale di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile.
CAPO III STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA'	CAPO III STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA'
ART 15 Struttura organizzativa	ART 15 Struttura organizzativa
1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari definita dal Consiglio di amministrazione. 2. Il Consiglio di amministrazione individua gli ambiti omogenei di attività della Fondazione e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate, quali centri di ricerca o altre unità operative in forma diversa. 3. I responsabili di tali strutture collaborano con il Direttore nel formulare le proposte di programma di attività, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione.	1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari definita dal Consiglio di amministrazione. 2. Il Consiglio di amministrazione individua gli ambiti omogenei di attività della Fondazione e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate, quali centri di ricerca o altre unità operative in forma diversa. 3. I responsabili di tali strutture collaborano con il Direttore nel formulare le proposte di programma di attività, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione.
ART 16 Direttore	ART 16 Direttore
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione e deve essere scelto tra soggetti dotati di esperienza e adeguata professionalità almeno quinquennale. 2. Assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Fondazione, nonché l'organizzazione del personale.	1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne determina anche il compenso. E' scelto tra soggetti dotati di comprovata esperienza e adeguata professionalità almeno quinquennale, a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica. 2. Assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Fondazione, nonché l'organizzazione del personale.
CAPO IV PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI	CAPO IV PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI
ART 17 Patrimonio	ART17 Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è composto: - dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo; - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; - da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio. 2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, dell'amministrazione, anche straordinaria, del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone fisiche. 3. Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ha il fine di realizzare il funzionamento della Fondazione ed è vincolato alla realizzazione dei suoi scopi. 4. I contributi e le elargizioni sono corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituiscono le entrate di cui al successivo articolo. 5. In caso di insufficienza o inidoneità del patrimonio al	1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo di dotazione indisponibile e dal Fondo di Gestione. 2. Il patrimonio, incluso quanto corrisposto alla Fondazione da soggetti pubblici o privati, ha il fine di garantire il funzionamento della Fondazione per la realizzazione dei suoi scopi. 3. La Fondazione risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando esclusa ogni responsabilità degli amministratori, dei Fondatori e dei Partecipanti.

raggiungimento dello scopo della Fondazione, l'Assemblea di partecipazione si riunisce per deliberare se integrare il patrimonio o proporre l'estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.	
	ART18 Fondo di dotazione indisponibile
	1. Il Fondo di dotazione indisponibile della Fondazione è composto: - dal fondo di dotazione iniziale, costituito dalle somme di denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, conferiti al Fondo di dotazione indisponibile; - dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, espressamente destinati a Fondo di dotazione indisponibile; - dalle elargizioni e contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione indisponibile.
ART 18 Entrate disponibili	ART 19 Fondo di gestione
1. Le entrate costituenti il fondo di gestione della Fondazione, disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite: - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile; - da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile; - da contributi ottenuti per lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico; - dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione. 2. Le rendite e le risorse della fondazione destinate al fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi.	1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: - dalle rendite e dai proventi derivanti dall'amministrazione del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; - dalle donazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Fondo di dotazione indisponibile; - dagli altri contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma che non siano espressamente destinati ad incrementare il Fondo di dotazione indisponibile; - dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse; - dalle rendite e dalle risorse della Fondazione destinate al fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio, che saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.
ART 19 Contabilità e bilanci	ART 20 Contabilità e bilanci
1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili. 3. Il Consiglio di amministrazione, vista la relazione del Revisore unico, su proposta del Presidente, approva la proposta di bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relazione annuale dell'attività della Fondazione e li trasmette ed illustra all'Assemblea di partecipazione per l'approvazione di cui all'art. 12 del presente Statuto. 4. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile. Per l'attività commerciale è tenuta una contabilità separata.	1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili. 3. L'Assemblea, vista la relazione dell'Organo di controllo, su proposta del Consiglio di amministrazione, approva ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, con i relativi documenti accompagnatori. 4. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile. Per l'attività commerciale è tenuta una contabilità separata.
Capo V Disposizioni finali e transitorie	Capo V Disposizioni finali e transitorie
Art. 20 Estinzione della Fondazione	ART 21 Estinzione della Fondazione
La Fondazione si estingue quando gli scopi statutari sono divenuti irrealizzabili. 2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta dell'Assemblea di	1. La Fondazione si estingue quando gli scopi statutari sono divenuti irrealizzabili. 2. L'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati, su proposta del Consiglio di

partecipazione, che dispone la liquidazione e nomina il liquidatore. La Regione Piemonte prende atto dell'avvenuta estinzione ai sensi della legislazione vigente. 3. In caso di estinzione, i beni mobili e immobili conferiti in comodato d'uso devono essere restituiti, ai Soggetti conferenti. 4. Il Consiglio di Amministrazione, esperita la fase di liquidazione, devolve il patrimonio residuo ad altri Enti privi di scopo di lucro che perseguano finalità analoghe a quelle della fondazione estinta e comunque nel rispetto dell'art.31 del Codice civile.	amministrazione, dall'Assemblea di partecipazione, che dispone la liquidazione e nomina il liquidatore. 3. In caso di estinzione, i beni mobili e immobili conferiti in comodato d'uso devono essere restituiti ai Soggetti conferenti. 4. Esaurita la fase di liquidazione, il patrimonio è devoluto ad altri Enti privi di scopo di lucro che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione e comunque nel rispetto dell'art. 31 del Codice civile.
Art. 21 Foro competente	ART 22 Foro competente
Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Cuneo.	Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di competenza del Foro di Cuneo.
Art. 22 Rinvio	ART 23 Rinvio
Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del Codice civile e delle sue disposizioni d'attuazione, in particolare quelle in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché i regolamenti deliberati dalla Fondazione.	Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del Codice civile e delle sue disposizioni d'attuazione, in particolare quelle in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché i regolamenti deliberati dalla Fondazione.
	ART 24 Norma transitoria
	A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie**,** gli organi in carica conservano ogni potere sino all'insediamento degli organi di nuova nomina.

NUOVO STATUTO

FONDAZIONE PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE

AGRION

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 Disposizioni generali

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 7 maggio 2013 n. 8, una Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, senza finalità di lucro, di seguito denominata Fondazione, siglabile nell'acronimo "Agrion".

2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed opera nel campo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.

ART 2 Sede

La Fondazione ha sede legale in Manta (CN).

Le sedi operative sono nei seguenti comuni: Manta (CN), Carpeneto (AL), Boves (CN), Cravanzana (CN).

L'Assemblea di partecipazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di variare la sede legale o le sedi operative entro il territorio regionale.

ART 3 Finalità

1. La Fondazione promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare.

Le attività di innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, alla formazione professionale, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e i cambiamenti climatici, in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese. Nell'ambito delle sue attività la fondazione realizza anche iniziative di promozione e di valorizzazione delle filiere agricole piemontesi.

2. In particolare la Fondazione si propone di:

a) sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica;

b) promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali;

c) favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

d) trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica e di formazione professionale svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.

ART 4 Attività

1.Per perseguire le finalità di cui all'art. 3, la Fondazione svolge le attività di:

a) ricerca e sperimentazione scientifica;

b) innovazione tecnologica;

c) trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative;

d) formazione professionale per migliorare il potenziale umano impegnato nel settore agro-alimentare.

2. Per svolgere la propria attività, la Fondazione può:

a) partecipare ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, emanati da Soggetti pubblici o privati;

b) stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati dotati di personalità giuridica;

c) gestire centri e aziende sperimentali, con particolare riferimento a quelle già operanti sul territorio regionale;

d) promuovere lo sviluppo e l'incremento di reti di ricerca interregionali ed internazionali, per incardinare la propria attività in un contesto tecnico-scientifico di alto profilo ed amplificare gli effetti di ricaduta del trasferimento tecnologico sulle filiere agroalimentari regionali;

e) promuovere e realizzare percorsi di apprendimento permanente, corsi di formazione professionale e aggiornamento degli operatori, al fine di sostenere l'acquisizione di conoscenze tecniche e garantire un livello adeguato di formazione tecnico-economica agli addetti del settore agroalimentare.

3. La Fondazione può realizzare, sia all'interno delle sedi di cui all'art. 2, sia sul territorio piemontese, programmi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico a carattere regionale, nazionale e internazionale, nonché iniziative di promozione delle filiere agricole piemontesi. Può svolgere attività di supporto scientifico alla valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari del territorio. Può condurre monitoraggi di organismi nocivi dannosi per le colture agrarie del territorio. Può sviluppare materiali vegetali innovativi e tecniche di produzione sostenibili, atti a favorire il miglioramento qualitativo della produzione agricola piemontese, anche in funzione e a supporto della valorizzazione dei prodotti del territorio regionale.

4. Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese le acquisizioni di quote di partecipazione societaria e ogni altra attività ausiliaria, accessoria, strumentale utile al perseguimento dei propri scopi.

La Fondazione può richiedere e assumere finanziamenti, mutui, affidamenti e anticipazioni bancarie, limitatamente al perseguimento dei propri scopi.

ART 5 Fondatori e Partecipanti

1. I Soggetti Fondatori sono Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte in rappresentanza del sistema camerale piemontese. Possono aderire, inoltre, ed ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti pubblici e privati, che condividono le finalità della Fondazione. I Partecipanti soggetti privati possono contribuire alla gestione della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. Oltre alla quota di adesione versata al momento della loro ammissione, i Partecipanti soggetti privati provvederanno ad apportare i contributi che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà deliberare in base alle esigenze operative della Fondazione.

3. L'ammissione dei Partecipanti è decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea di partecipazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea stessa.

4. La decadenza dalla qualità di partecipante è pronunciata nei seguenti casi:

a) modifica della forma giuridica del partecipante reputata non compatibile dal Consiglio di amministrazione;

b) assoggettamento del partecipante a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo;

c) mancato rispetto delle condizioni previste dalla delibera di ammissione.

5. Ogni partecipante può recedere. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione. E' comunque dovuta la quota riferita all'anno in cui il recesso è stato comunicato.

6. In caso di recesso o in caso di cessazione della partecipazione per qualunque causa, il Partecipante non ha diritto di ottenere la restituzione dei suoi apporti né la liquidazione della quota del patrimonio della Fondazione.

CAPO II ORGANI ED AMMINISTRAZIONE

ART 6 Organi e loro durata

1. Gli organi della Fondazione sono:

a) l'Assemblea di partecipazione;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) l'Organo di Controllo.

2. Gli organi della Fondazione, diversi dall'Assemblea di partecipazione, durano in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno del mandato. I loro componenti possono essere confermati

non più di due volte.

Se i componenti degli organi cessano dalla loro carica prima della scadenza del loro mandato, i nuovi nominati durano in carica fino alla scadenza dell'organo di cui sono componenti.

ART 7 Assemblea di partecipazione

1. L'Assemblea di partecipazione è composta dai legali rappresentanti dei Fondatori, dei Partecipanti o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione; può essere, inoltre, convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei Fondatori.

3. L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su:

a) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, del bilancio preventivo con i relativi documenti accompagnatori;

b) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, del bilancio di esercizio con i relativi documenti accompagnatori;

c) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, degli indirizzi programmatici pluriennali ed annuali che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;

d) nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente, determinazione del loro compenso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

e) determinazione della composizione dell'Organo di Controllo, nomina dei suoi componenti e determinazione del compenso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

f) ammissione e decadenza dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto;

g)approvazione delle modifiche dello Statuto;

h) estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

4. I Soggetti fondatori esprimono il 70% dei voti nell'Assemblea di partecipazione, ripartiti per il 75% in favore di Regione Piemonte e per il 25% in favore di Unioncamere Piemonte. I Soggetti partecipanti esprimono il 30% dei voti nell'Assemblea di partecipazione, ripartiti in misura uguale fra loro.

5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso ricevuto dai destinatari all'ultimo domicilio da essi indicato, almeno trenta giorni prima, o otto in caso di urgenza, che indichi le materie da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Le riunioni possono svolgersi anche tramite interventi con collegamenti in videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati, abbiano la possibilità di ricevere e trasmettere la documentazione a supporto dei temi in discussione, e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, per consentire la stesura del verbale.

All'avviso è unita tutta la documentazione correlata alle materie in discussione. Anche in mancanza di convocazione, l'Assemblea è valida quando siano presenti i Fondatori e i Partecipanti, la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

ART 8 Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di amministrazione designati dalla Regione Piemonte.

2. L'Assemblea può anche nominare, tra i membri del Consiglio di amministrazione, un Vicepresidente che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In mancanza di tale nomina le funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.

ART 9 Funzioni e poteri del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione di fronte a terzi, in giudizio e in sede stragiudiziale. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea di partecipazione e predisposti dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti.

3. Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione.

4. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

ART 10 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di partecipazione ed è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:

a) Tre designati dalla Regione Piemonte;

b) Uno designato da Unioncamere Piemonte;

c) Uno nominato dall'Assemblea di partecipazione

ART 11 Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, su sua iniziativa o su richiesta motivata di un consigliere con avviso da inviarsi almeno cinque giorni prima o ventiquattro ore in caso di urgenza. Le riunioni possono svolgersi anche tramite interventi con collegamenti in videoconferenza purché tutti i partecipanti possano essere identificati, abbiano la possibilità di ricevere e trasmettere la documentazione a supporto dei temi in discussione, e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, per consentire la stesura del verbale. Ulteriori modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento del medesimo.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti interni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa l'Organo di controllo senza diritto di voto.

4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, il direttore e altro personale della Fondazione. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio è segnalata all'Assemblea di partecipazione e può comportare la sua decadenza dalla carica.

ART 12 Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume le deliberazioni afferenti:

a) la proposta di bilancio preventivo con i relativi documenti accompagnatori;

b) la proposta di bilancio di esercizio con i relativi documenti accompagnatori;

c) la proposta degli indirizzi programmatici pluriennali ed annuali che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;

d) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;

e) la nomina del direttore e la determinazione del suo compenso;

f) l'approvazione dell'organigramma;

g) l'acquisto o la vendita di beni mobili e immobili;

h) la stipulazione di accordi generali e convenzioni quadro;

i) la costituzione in giudizio della Fondazione nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie, con facoltà di delega per le cause minori e per il contenzioso del lavoro;

l) la proposta di modifiche statutarie da presentare alla Assemblea;

m) la proposta di estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

2. Il Consiglio di amministrazione può organizzarsi al suo interno con l'assegnazione di deleghe operative tra i suoi componenti in funzione delle loro competenze.

ART 13 Comitato tecnico di indirizzo

1. Il Comitato tecnico di indirizzo svolge attività di consulenza a supporto del Presidente e del Consiglio di amministrazione per individuare e interpretare la domanda di ricerca delle filiere agroalimentari regionali. Il Consiglio di amministrazione può utilizzare le indicazioni del Comitato per formulare il programma annuale delle attività.

2. Il Comitato tecnico di indirizzo è articolato in sezioni rappresentanti le filiere e gli ambiti di attività della Fondazione.

3. La composizione, la durata, l'individuazione dei componenti e la modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo sono definiti da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

ART 14 Organo di controllo

1. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale composto da tre componenti.

2. I suoi membri sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili e sono nominati dall'Assemblea di partecipazione.

3. L'Organo di controllo adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile e assume la responsabilità prevista dall'art. 2407 del codice civile.

4. L'Organo di controllo svolge le funzioni di revisore legale di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile.

CAPO III STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA'

ART 15 Struttura organizzativa

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari definita dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione individua gli ambiti omogenei di attività della Fondazione e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate, quali centri di ricerca o altre unità operative in forma diversa.

3. I responsabili di tali strutture collaborano con il Direttore nel formulare le proposte di programma di attività, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione.

ART 16 Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne determina anche il compenso. E' scelto tra soggetti dotati di comprovata esperienza e adeguata professionalità almeno quinquennale, a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica.

2. Assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Fondazione, nonché l'organizzazione del personale.

CAPO IV PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

ART 17 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo di dotazione indisponibile e dal Fondo di Gestione.

2. Il patrimonio, incluso quanto corrisposto alla Fondazione da soggetti pubblici o privati, ha il fine di garantire il funzionamento della Fondazione per la realizzazione dei suoi scopi.

3. La Fondazione risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando esclusa ogni responsabilità degli amministratori, dei Fondatori e dei Partecipanti.

ART18 Fondo di dotazione indisponibile

1. Il Fondo di dotazione indisponibile della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dalle somme di denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, conferiti al Fondo di dotazione indisponibile;

- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, espressamente destinati a Fondo di dotazione indisponibile;

- dalle elargizioni e contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione indisponibile.

ART 19 Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dall'amministrazione del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dalle donazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Fondo di dotazione indisponibile;

- dagli altri contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma che non siano espressamente destinati ad incrementare il Fondo di dotazione indisponibile;

- dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse;

- dalle rendite e dalle risorse della Fondazione destinate al fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio, che saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART 20 Contabilità e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.

3. L'Assemblea, vista la relazione dell'Organo di controllo, su proposta del Consiglio di amministrazione, approva ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, con i relativi documenti accompagnatori.

4. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile. Per l'attività commerciale è tenuta una contabilità separata.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 21 Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue quando gli scopi statutari sono divenuti irrealizzabili.

2. L'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati, su proposta del Consiglio di amministrazione, dall'Assemblea di partecipazione, che dispone la liquidazione e nomina il liquidatore.

3. In caso di estinzione, i beni mobili e immobili conferiti in comodato d'uso devono essere restituiti ai Soggetti conferenti.

4. Esaurita la fase di liquidazione, il patrimonio è devoluto ad altri Enti privi di scopo di lucro che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione e comunque nel rispetto dell'art. 31 del Codice civile.

ART 22 Foro competente

1.Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di competenza del Foro di Cuneo.

ART 23 Rinvio

1.Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del Codice civile e delle sue disposizioni d'attuazione, in particolare quelle in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché i regolamenti deliberati dalla Fondazione.

ART 24 Norma transitoria

1.A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, gli organi in carica conservano ogni potere sino all'insediamento degli organi di nuova nomina.